

(N. 765)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati (Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente) nella seduta del 30 novembre 1949 (V. Stampato N. 520-13)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 9 DICEMBRE 1949

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, concernente il riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditori agli studi.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, è ratificato con le modificazioni seguenti:

*Art. 2.* — Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A* e *B* ed al 10° del ruolo di gruppo *C*, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione ».

*Art. 3.* — Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi, potrà partecipare al concorso per il gruppo *A*, anche se in possesso della laurea in materie letterarie e di quella in filosofia e pedagogia, conseguita in una facoltà di magistero ed al concorso per il gruppo *B*, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o titolo corrispondente conseguito

secondo i precedenti ordinamenti, semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito ».

*Art. 3-bis (nuovo).* — Le qualifiche di Segretario capo di I e di II classe nel ruolo del personale di gruppo A dei Provveditorati agli studi sono soppresse e sostituite da quelle rispettivamente, di vice provveditore agli studi e di Segretario capo.

*Art. 4.* — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, semprechè il comando o distacco non sia previsto da speciali disposizioni ».

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.

## TESTO DEL DECRETO

## Art. 1.

I ruoli del personale dei Provveditorati agli studi, approvati con la legge 6 luglio 1940, n. 900, e successive modificazioni, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella allegata al presente decreto e firmata dai Ministri proponenti.

## Art. 2.

I periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori al 9° del ruolo di gruppo *A*, al 10° del ruolo di gruppo *B* e al 12° del ruolo di gruppo *C*, di cui alla tabella annessa al presente decreto, sono ridotti di un anno e sei mesi, limitatamente ai posti disponibili alla data di attuazione del presente decreto.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni.

## Art. 3.

Salva l'osservanza delle norme contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive estensioni, i due terzi dei posti che si renderanno disponibili, per effetto del presente decreto, nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo *A*, *B* e *C* e del personale subalterno, saranno conferiti, mediante concorsi riservati, da effettuare con l'osservanza delle modalità previste dalle vigenti disposizioni, al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale

TESTO MODIFICATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

La stessa riduzione dei periodi di anzianità di grado sarà applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo *A* e *B* ed al 10° del ruolo di gruppo *C*, di cui alla anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore.

«Le riduzioni di anzianità di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.»

## Art. 3.

*Identico.*

e dei Provveditorati agli studi fornito dei prescritti requisiti, prescindendo, per il personale non di ruolo, dal requisito dell'età.

Il rimanente terzo dei posti sarà messo a pubblico concorso con le prescritte modalità.

I concorsi per i gruppi *A*, *B* e *C* si svolgeranno per esami; i concorsi per il personale subalterno si svolgeranno per titoli.

Il personale non di ruolo dovrà possedere alla data di entrata in vigore del presente decreto un'anzianità di servizio di almeno un anno.

Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi potrà partecipare al concorso per il gruppo *A* anche se in possesso della laurea in materie letterarie, conseguita in una Facoltà di magistero, ed al concorso per il gruppo *B*, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito.

#### Art. 4.

È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli Uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Tutto il personale insegnante e non insegnante attualmente comandato o distaccato, a qualsiasi titolo, presso gli Uffici scolastici provinciali, ad eccezione di quello addetto al Monte pensioni, dovrà essere gradualmente restituito alle sue specifiche funzioni.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione centrale e dei provveditorati agli studi potrà partecipare al concorso per il gruppo *A*, anche se in possesso della laurea in materie letterarie e di quella in filosofia e pedagogia, conseguiti in una Facoltà di magistero ed al concorso per il gruppo *B*, anche se in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o titolo corrispondente conseguito secondo i precedenti ordinamenti, semprechè il personale stesso abbia effettivamente esercitato, per almeno un anno, le funzioni proprie del gruppo per il quale il concorso è bandito.

#### Art. 3-bis

Le qualifiche di Segretario capo di I e di II classe nel ruolo del personale di gruppo *A* dei Provveditorati agli studi sono soppresse e sostituite da quelle rispettivamente, di vice provveditore agli studi e di Segretario capo.

#### Art. 4.

È fatto divieto di disporre il comando o il distacco di personale insegnante e non insegnante presso gli uffici scolastici provinciali e presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, semprechè il comando o distacco non sia previsto da speciali disposizioni.

*Identico.*

## Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## TABELLA.

*Carriera amministrativa.*

## (Gruppo A)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
5°	Provveditori agli studi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	45
6°	Provveditori agli studi di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	50
7°	Segretari capi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	45
8°	Segretari capi di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	50
9°	Primi segretari . . . . .	70
10°	Segretari . . . . .	170
11°	Vice segretari . . . . .	
		430

*Carriera di ragioneria.*

## (Gruppo B)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori di ragioneria	10 (a)
7°	Ragionieri capi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	40
8°	Ragionieri capi di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	60
9°	Primi ragionieri . . . . .	110
10°	Ragionieri . . . . .	200
11°	Vice-ragionieri . . . . .	
		420

(a) Di cui quattro posti di gruppo A ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 6 luglio 1940, n. 900.

## Art. 5.

*Identico.*

## TABELLA.

*Identica.*

*Carriera d'ordine.**(Gruppo C)*

<u>Grado</u>	<u>Denominazione</u>	<u>Numero dei posti</u>
9°	Archivisti capi . . . . .	50
10°	Primi archivisti . . . . .	145
11°	Archivisti . . . . .	210
12°	Applicati . . . . .	350
13°	Alumni d'ordine . . . . .	85
		<u>840</u>

*Personale subalterno.*

<u>Denominazione</u>	<u>Numero dei posti</u>
Uscieri capi . . . . .	90
Uscieri . . . . .	140
Inservienti . . . . .	170
	<u>400</u>